



Comune di Suello

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E DI INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E FRAGILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/05/2022

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/05/2023

PREMESSA AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento parte dalla considerazione che i Comuni stanno vivendo un periodo di forti ristrettezze economiche legate anche alla contrazione di trasferimenti statali e regionali e parimenti un aumento esponenziale delle richieste di aiuto portate anche dai cittadini non appartenenti alle casistiche classiche dei Servizi Sociali che non trovano più risposte nei servizi preposti.

Ispirandosi ai principi di universalità e di equità nell'accesso ai Servizi Sociali, il Regolamento prevede pertanto una partecipazione alla spesa, seppur limitata, anche ai cittadini con redditi più bassi e ciò allo scopo di consentire un effettivo accesso ai servizi sempre più allargato al maggior numero di utenti richiedenti, finalità, questa, altrimenti compromessa dalla mancanza di risorse pubbliche.

Inoltre, per assicurare l'adeguata risposta ad un numero maggiore di cittadini, per alcuni Servizi, è prevista una soglia di accesso o di sbarramento.

In considerazione di quanto sopra delineato, il presente Regolamento contiene indicazioni che contemperano da una parte la tutela dei soggetti fragili e, dall'altra, le esigenze di finanza pubblica, imprescindibili per assicurare la continuità dei servizi nel lungo periodo.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176;
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18;
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale";
- Art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983";
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo 31.03.1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie";
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003";
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122;
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione";
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori";

- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona triennio 2015 / 2017;
- Piano di Zona Unitario degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate 2018 / 2020;
- Regolamento Comunale quadro di recepimento della disciplina del nuovo ISEE e relative Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli;
- Deliberazione n. X/3210 del 26.02.2015 Giunta Regione Lombardia;
- Deliberazione n. X/3230 del 06.03.2015 Giunta Regione Lombardia;
- Legge Regione Lombardia 11.08.2015, n. 23, "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- Decreto Direttoriale n. 146 del 01.06.2016, del Direttore Generale per l’inclusione e le politiche e del Direttore delle Finanze, di approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- Deliberazione n. X/6972 del 31.07.2017 Giunta Regione Lombardia. Integrazione alle “Linee guida per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari” approvate con DGR n. 3230 del 06.03.2015;
- Decreto Legislativo n. 147 del 15.09.2017 “Disposizione per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi di natura economica del Comune di Suello

Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali ed educativi sulla base dei propri bisogni e di quelli degli Ambiti Distrettuali.

Articolo 2 – Finalità

Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza, educazione e di protezione sociale.

La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita e prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale,
- devianza,
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali

Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali in forte sinergia con le disposizioni contenute nella programmazione sociale del Piano di Zona dell'Ambito distrettuale e del Distretto.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare, sociale, educativo e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili e/o disabili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - La rete dell'unità di offerta

La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.

Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

Il Comune, di concerto con gli Ambiti distrettuali, riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociale e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità, oppure in risposta ai bisogni di conciliazione lavoro-famiglia.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono agli interventi e servizi del Comune e alla rete delle unità d'offerta sociali, educative e socio sanitarie i soggetti di cui all'articolo 2 della Legge 328/2000 e precisamente:

- a) i residenti nel Comune di Suello cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- b) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) comunque presenti nel Comune di Suello, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;

Per le persone temporaneamente presenti nel Comune di Suello si attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, comunicando preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 - Accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato. Priorità e lista d'attesa

In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 si accede alle prestazioni su domanda o per attivazione d'ufficio e in emergenza per pronto intervento assistenziale.

Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete degli interventi e delle unità di offerta sociali nel Comune di Suello le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione.

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

Il Comune di Suello pone particolare attenzione, inoltre, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:

- nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori a carico;
- nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- nuclei familiari con soggetti disabili.

Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS)/l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), l'accesso alla rete delle unità di offerta

sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza e disabilità;
- b) patologie sanitarie invalidanti;
- c) dipendenza;
- d) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza della maternità, dell'infanzia, della minore età.

Qualora il Servizio sociale del Comune non sia in grado, per ragioni contingenti legate all'indisponibilità di adeguate risorse economiche in bilancio, di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa secondo i seguenti criteri:

- a) assenza di rete familiare e amicale;
- b) famiglie mono-genitoriali;
- c) situazione di effettiva precarietà economica;
- d) famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- e) famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Gli indicatori di priorità di cui al precedente elenco saranno specificati ed eventualmente integrati da altri indicatori nelle parti relative ai singoli servizi descritti nel presente regolamento.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

L'intervento o il servizio potrà essere comunque attivato, in deroga alla graduatoria, come definita nell'Allegato A – Criteri di valutazione del bisogno sociale, nei casi di situazioni ritenute indifferibili ed urgenti, con provvedimento motivato.

PARTE SECONDA

L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7 - L'accesso alla rete dei servizi

In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune di Suello realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente a:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete dei servizi sociali, educativi e sociosanitari;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete dei servizi sociali, educativi e sociosanitari e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alle vigenti norme:

- il responsabile del procedimento, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Servizio sociale

Il Servizio Sociale del Comune di Suello afferisce al Settore Amministrativi e dei Servizi alla Persona.

L'Assistente Sociale è la figura tecnica e professionale che, all'interno dell'organigramma del servizio sociale comunale, si relaziona frontalmente con l'utenza. Si rapporta funzionalmente con il Responsabile del Settore nello svolgimento dell'attività ordinaria.

L'Assistente Sociale si connota come l'operatore che interviene per la prevenzione ed il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.

La funzione dell'Assistente Sociale si estrinseca nei seguenti livelli:

- presa in carico della persona e della famiglia, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto anche con il coinvolgimento di altre figure professionali;
- segretariato sociale, ivi compresa la gestione di procedimenti amministrativi di competenza del servizio;
- gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi.

Il Comune può potenziare il servizio sociale di base anche istituendo sportelli informativi decentrati e/o sovracomunali ad esempio a livello di polo territoriale in aderenza a decisioni assunte a livello programmatico dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito.

Agli sportelli possono essere attribuite competenze anche in relazione a specifiche misure previste da disposizioni nazionali, regionali o d'ambito.

L'organigramma del servizio sociale comunale può prevedere figure di supporto anche di carattere amministrativo per la gestione degli aspetti di natura tecnica e contabile riferiti al servizio sociale.

Articolo 9 - Attivazione su domanda

L'accesso ai servizi comunali avviene tramite presentazione di specifica domanda compilata su apposito modello da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, dalla persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

La domanda, debitamente sottoscritta, è acquisita dal Comune di Suello attraverso l'Ufficio Protocollo.

La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990¹¹.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento o informazione ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda per chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente.

Parimenti la domanda può essere integrata da parte dell'interessato con tutte le notizie, i dati e la documentazione che lo stesso ritenga utili ai fini della valutazione della propria richiesta.

Nelle successive parti del regolamento vengono specificati, per ciascuna tipologia di intervento e/o prestazione sociale, i requisiti di accesso e l'eventuale documentazione che l'interessato o chi ne fa le veci è tenuto a presentare a corredo dell'istanza.

Articolo 10 - Attivazione d'ufficio

Il Servizio sociale comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) segnalazioni da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzate a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione privi di rete parentale.

L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni, purché non in forma anonima.

Articolo 11 - Istruttoria e valutazione del bisogno

Il Servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di assistenza informale;
- b) la situazione familiare in particolare la presenza di familiari giuridicamente tenuti agli alimenti in favore dell'interessato;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;

¹¹“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita, utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento e in conformità al regolamento quadro per l'applicazione dell'ISEE.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 12 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

Il Servizio sociale informa i richiedenti delle facoltà che la normativa vigente (art. 433 c.c.) attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti.

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6, comma 3 lett. b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7, comma 1 lett. e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e adeguata istruttoria da parte del Servizio sociale, provvede nei casi di situazioni già in carico ai Servizi sociali:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità;
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità;
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nei casi di situazioni non in carico ai propri Servizi sociali, il Comune di Suello previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 13 - Progetto sociale e contratto sociale

Per "*progetto sociale*" si intende lo strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione comunale, nella figura dell'Assistente Sociale, definisce obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
- migliorare le condizioni di vita delle persone;
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
- attivare, attorno al bisogno, sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri servizi, sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;

- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, l'Assistente Sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "*contratto sociale*", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

Per la predisposizione del contratto sociale viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

1. gli obiettivi del programma;
2. le risorse professionali e sociali attivate;
3. gli interventi previsti;
4. la durata;
5. gli strumenti di valutazione;
6. le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
7. le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'ISEE;
8. i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

Il procedimento si conclude con la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del Servizio sociale comunale e dell'interessato, o suo delegato, condizione imprescindibile all'avvio delle attività previste dal progetto.

Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

In caso di diniego lo stesso sarà opportunamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

L'adozione del provvedimento finale (determina) è di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Servizio.

Il procedimento amministrativo per la valutazione della domanda, se completa di tutta la documentazione richiesta, avrà la durata massima di 60 (sessanta) giorni dalla data di protocollazione della stessa.

Articolo 14 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, l'Assistente Sociale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, previa assunzione dell'impegno di spesa da parte del Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato.

Articolo 15 - Valutazione multidimensionale sociosanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multidimensionale di carattere sociosanitario, il Servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e dei servizi specialistici territoriali, ne recepisce gli esiti secondo le intese esistenti con l'Agenzia di Tutela della Salute(ATS)/l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), tutto ciò alla luce di quanto previsto da accordi territoriali e da intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Anche nel caso di necessità di condivisione di informazioni, il Servizio sociale può chiedere ai servizi specialistici elementi necessari per il completamento della valutazione.

In questo caso il termine per la valutazione appropriata del bisogno richiederà un'estensione del tempo d'istruttoria

che comunque non dovrà eccedere, di norma, i 60 (sessanta) giorni lavorativi.

Articolo 16 - Cessazione presa in carico

Il Servizio sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto/contratto sociale;
- c) trasferimento della residenza.

In caso di cessazione della presa in carico l'Assistente Sociale dà opportuna informazione sia all'interessato che al Responsabile del Servizio mediante comunicazione scritta, anche al fine di eventuali adempimenti successivi.

Articolo 17 - Forme di tutela

Al fine di garantire il corretto esercizio dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso alle prestazioni, le persone richiedenti sono informate circa gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali.

In ogni caso il Servizio sociale verificherà il contenuto della segnalazione o del reclamo e provvederà di conseguenza dando conoscenza all'interessato dell'esito della segnalazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollo della comunicazione.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

Il Servizio sociale del Comune di Suello utilizza i dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali e per i fini strettamente necessari alla definizione dell'intervento, nei termini e con le modalità previste D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i nonché dal Regolamento UE 679/2016.

Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 19 - Rapporto con il cittadino e accesso agli atti

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento comunale.

Le modalità di accesso agli atti e la relativa modulistica, ove non già adottate con altro regolamento specifico dell'ente, verranno approvate con successivo atto comunale.

PARTE TERZA

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISEE

Articolo 20 – Ambito di applicazione comunale dell'ISEE

La disciplina dell'ISEE si applica agli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta secondo le modalità indicate con delibera di Giunta Regionale n. X/3210 del 26/02/2015 per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013 in Regione Lombardia.

Ai fini del presente regolamento si applica l'ISEE ordinario per l'erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità); per le prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo; per gli interventi economici a sostegno della residenzialità degli adulti, dei disabili e degli anziani. È facoltà dei beneficiari richiedere l'Isce corrente ai sensi dell'art. 9 del DPCM 159/2013.

PARTE QUARTA

INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 21 - Interventi di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a rimuovere le cause che determinano grave disagio economico, sociale e rischio di emarginazione.

Obiettivo dell'assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali, propri e del proprio nucleo familiare, condurre un'esistenza dignitosa, nonché favorire, laddove possibile, la permanenza dell'interessato nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati servizi, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.

Gli interventi predisposti intendono comunque essere da stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

Hanno diritto ad accedere agli interventi di assistenza economica:

- i residenti nel territorio comunale;
- i soggetti previsti dalla Legge Regionale 1/2000 (art. 4 commi 13 e 14)² che siano in condizioni di comprovato disagio economico derivante da mancanza o inadeguatezza del reddito rispetto al soddisfacimento dei bisogni primari di vita del nucleo familiare.

Per l'accesso alle prestazioni di natura economica di cui al presente articolo viene individuato un indice economico di bisogno. Il Comune di Suello assume quale indice di bisogno il valore ISEE ordinario di € 5.500,00, con priorità di accesso a favore di quei soggetti inabili al lavoro (incollocabili al lavoro e per i quali non sia proponibile un progetto

²ART. 4 c.13: *I residenti nei comuni della Lombardia, siano essi cittadini dell'Unione Europea o stranieri, sono destinatari delle prestazioni erogate dal sistema regionale dei servizi sociali, alle condizioni e sulla base dei requisiti e delle priorità stabilite dalla legislazione vigente e dalla programmazione regionale.*
ART.4 c. 14: *Le prestazioni sono assicurate altresì ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio regionale, siano essi cittadini dell'Unione Europea o stranieri, allorché si trovino in condizioni di difficoltà o in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili, ferma restando la possibilità di rivalsa sugli obbligati per la copertura dei costi non direttamente sostenuti dall'utente. Resta comunque salvo quanto previsto dalla legge 6 marzo 1998, n.40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).*

lavorativo) e che siano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore.

I richiedenti con ISEE ordinario inferiore o uguale a € 6.000,00 possono accedere alla valutazione da parte del servizio competente.

Sono da considerare esclusi dall'intervento di assistenza economica i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- ISEE ordinario superiore a € 6.000,00;
- rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio (ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento);
- siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'Impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- non presentino la documentazione richiesta;
- in presenza di soggetti tenuti agli alimenti che di fatto provvedano o possano garantire il minimo vitale.

La proposta di quantificazione del contributo viene fatta dall'Assistente Sociale sulla base della valutazione della situazione. Il beneficio economico verrà quantificato prendendo in considerazione quanto indicato all'articolo 4 del d.lgs. n. 147 del 15/09/2017. In ogni caso il beneficio - inclusivo di eventuali altre prestazioni, tranne l'indennità di accompagnamento – per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all'assegno sociale INPS annuo. Inoltre la valutazione del contributo economico dovrà necessariamente considerare l'eventuale attivazione di ulteriori interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui alla legge 328/2000 nonché all'articolo 7 del d.lgs. 147/2017.

I contributi erogati dal presente regolamento vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il PEG/Strumento analogo, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

L'adozione del provvedimento finale (determinazione di assegnazione dell'intervento di sostegno economico) è di competenza del Responsabile di Servizio nei limiti delle risorse di bilancio annualmente assegnate.

Eventuali deroghe in merito al possesso dei requisiti sopraindicati dovranno essere disposte previa valutazione collegiale dal Responsabile di Servizio, dall'Assistente Sociale o altro funzionario incaricato, su proposta motivata dall'Assistente Sociale e previa valutazione dell'impatto di tale "ammissione in deroga" sulle risorse finanziarie assegnate.

Gli interventi economici di cui al presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare o della capacità del soggetto e della sua famiglia a produrre un reddito sufficiente al proprio mantenimento.

Articolo 22 – Tipologie degli interventi di Assistenza economica

Alla base dell'erogazione di qualunque intervento di assistenza economica vi sono il Progetto e il Contratto sociale predisposti dall'Assistente Sociale e condivisi dall'interessato.

Il progetto sociale è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia, anche attraverso la rimozione delle cause che hanno determinato l'eventuale venir meno delle condizioni di autonomia economica, evitando la dipendenza dal circuito assistenziale.

Il progetto sociale deve prevedere l'assunzione di impegni da parte del soggetto in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione delle risorse), lavorativa (es. ricerca attiva del lavoro, coinvolgimento in attività socialmente utili, di natura socio-occupazionale, tirocini di reinserimento), sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità), sia a partire da richieste avanzate dall'interessato che da proposte del servizio.

L'attivazione di interventi economici finalizzati per i soggetti in età lavorativa, non occupati e abili al lavoro, sono subordinati all'accettazione di eventuali proposte lavorative o socio-occupazionali anche a tempo determinato.

Qualora ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, secondo la valutazione del Servizio sociale, il progetto sociale può prevedere, per il perseguimento degli obiettivi individuati, l'erogazione all'assistito di un contributo economico per tutta la durata del progetto, che non potrà superare il periodo di mesi sei, eventualmenterinnovabili, di norma, di altri sei mesi, con la rivalutazione e condivisione del patto con l'utente.

L'individuazione della forma del contributo è di competenza del servizio sociale e viene assegnata con provvedimento del Responsabile di Servizio contestualmente all'approvazione del progetto e del contratto sociale.

Gli interventi di sostegno economico possono assumere le seguenti forme:

- a. finalizzati;
- b. straordinari;
- c. indifferibili ed urgenti;
- d. buoni spesa;
- e. agevolazioni tariffarie;
- f. contributi a tantum erogati mediante bando.

a. Finalizzati

Consiste nell'assegnazione di un contributo economico destinato al pagamento di spese quali ad esempio spese per utenze e bollette dei consumi di rete (gas, luce, acqua, etc.), spese per acquisto generi di prima necessità (canoni di affitto, farmaci, etc.), rette a carico dell'utente per la fruizione di servizi (SAD, rette asilo, trasporti, etc.), pagamento di imposte comunali, quote di contribuzione dovute al Comune per le prestazioni sociali.

b. Straordinari

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- a copertura di situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente di natura sociosanitaria non garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, trasporti, soggiorni, ricoveri in strutture particolari);
- come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili;
- a copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la gran varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.
- per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale ed in un ambiente di lavoro di individui emarginati.

c. Indifferibili ed urgenti

Per intervento economico indifferibile e urgente s'intende l'erogazione di un contributo economico - pari ad un valore massimo di € 200,00 - erogato a tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori problematiche. L'Assegnazione potrà essere anche effettuata dall'agente contabile, se nominato.

d. Buono spesa

È prevista l'assegnazione di "buoni spesa". L'Assistente Sociale può prevedere nel progetto sociale l'assegnazione di uno o più buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità, da utilizzarsi presso fornitori individuati dall'ente con apposita procedura di gara.

e. Agevolazioni tariffarie

Nelle situazioni di disagio socio-economico di persone sole o nuclei familiari, potrà essere richiesta la riduzione o l'esenzione dal pagamento delle rette e delle tariffe per i servizi comunali.

Per dette agevolazioni si rinvia agli specifici regolamenti comunali.

f. Contributi una tantum erogati mediante bando

Il Comune si riserva la facoltà di attivare interventi una tantum con appositi bandi.

I bandi verranno approvati dalla Giunta Comunale e fisseranno:

- la soglia ISEE di accesso;
- le modalità;
- i requisiti;
- l'importo massimo assegnabile;
- le risorse complessive messe a bando.

Art. 23 - Modalità di erogazione

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria Comunale ed eventualmente quietanzato da terzi;
- b) la corresponsione di una cifra in denaro con gestione da parte del Servizio sociale del Comune di Suello per conto del nucleo familiare indigente non in grado di provvedervi;
- c) la corresponsione dei buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità o di buoni pasto da utilizzarsi presso la mensa comunale;
- d) la liquidazione diretta di fatture o bollette con mandato emesso a nome del beneficiario e direttamente a favore del creditore;
- e) l'esenzione da tariffe o tributi gestiti da altri Servizi dell'Amministrazione Comunale, in armonia con i vigenti regolamenti di settore in materia, mediante comunicazione dei nominativi degli aventi diritto ai competenti Servizi comunali.

Art. 24 – Modalità di presentazione della richiesta di intervento di assistenza economica

La domanda per l'erogazione di interventi di assistenza economica prevista dal presente regolamento deve essere presentata, su apposito modulo, presso il Servizio Sociale competente.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare la situazione ed in particolare sono richieste:

- dichiarazione ISEE ordinario o ISEE corrente di cui al DPCM 05.12.2013 n. 159 del nucleo familiare;
- autocertificazione da cui risulti la situazione personale e familiare del richiedente;
- redditi (si intendono sia i trattamenti economici soggetti ad IRPEF che quelli esclusi);
- eventuali ricevute di affitto o del mutuo per la prima casa;
- eventuali ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
- ultima busta paga di ogni familiare occupato e/o modello Obis M;
- ultimo estratto conto bancario;
- se disoccupato iscrizione al Centro per l'Impiego;
- permesso/carta di soggiorno se dovuta;
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;

- documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni.

Le dichiarazioni sostitutive che riportano un valore ISEE uguale a 0 devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicativa del profilo economico, personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.

Qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto beneficiario di intervento di assistenza economica di cui al presente regolamento ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la certificazione rilasciata ai Servizi per consentire la corretta valutazione della situazione, pena la rivalutazione della situazione e l'eventuale possibilità del decadimento dal beneficio.

Art. 25 - Lista di attesa

Qualora il Servizio sociale del Comune abbia esaurito le disponibilità in Bilancio e, pertanto, non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, si provvederà a redigere una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati. Il contributo potrà essere erogato nel momento in cui l'organo competente delibererà l'assegnazione di ulteriori stanziamenti sul bilancio di competenza al capitolo destinato ai contributi economici alle persone.

Indicatori di priorità per la formazione della lista d'attesa:

| Indicatori | Valore |
|--|--------|
| Interventi indifferibili e urgenti per rischio sociale elevato | 30 |
| Famiglie monogenitoriali | 10 |
| Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici e/o materiali da chiunque erogati | 10 |
| Primo accesso ai servizi | 10 |
| Accesso successivo al primo, con valutazione di disagio incolpevole | 5 |
| Presenza nel nucleo di persone non autosufficienti | 10 |
| Famiglie che stanno sostenendo un elevato carico assistenziale da molto tempo | 10 |
| Situazione di effettiva precarietà economica, valore ISEE: | |
| fino a € 1.000,00 | 5 |
| da € 1.001,00 a € 3.000,00 | 4 |
| da € 3.001,00 a € 4.500,00 | 3 |
| da € 4.501,00 a € 5.500,00 | 2 |
| oltre € 5.500,00 | 0 |
| Presenza nel nucleo di minori | |
| anni 0-6 | 10 |
| anni 7-14 | 7 |
| anni 15-18 | 5 |
| Assenza di rete familiare ed amicale | 5 |

Art. 26 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del c.c., previo consenso del richiedente sono, ove possibile, contattati dall'Assistente Sociale che ha in carico il caso, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si

astengano, il Comune si attiverà comunque verso il richiedente perché eserciti il suo diritto verso gli obbligati.

Art. 27 - Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi economici da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le eventuali conseguenze di carattere penale ai sensi degli artt. 316 ter e 640 bis del Codice Penale.

PARTE QUINTA

INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

Articolo 28 – Ambito d'intervento

Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, prevede le seguenti forme di assistenza abitativa:

- a) interventi per l'emergenza abitativa, della durata massima di mesi sei eventualmente prorogabile a seguito di progetto/contratto sociale, attraverso accoglienza temporanea presso strutture pubbliche o private, anche convenzionate;
- b) assistenza alloggiativa con supporto socio – educativo, con "Contratto di locazione ad uso abitativo di natura temporanea" stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge 9 dicembre 1998, n. 431 a seguito di progetto/contratto sociale, attraverso l'assegnazione temporanea di alloggi, pubblici o privati, nella disponibilità del Comune, contestualmente alla realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno all'autonomia personale e alle responsabilità familiari. Il Comune, eventualmente, potrà svolgere una funzione di garanzia nell'ambito della stipulazione di contratti sul mercato privato a favore di soggetti in carico. Il tutto come meglio specificato nel piano di intervento sociale.
- c) interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire alla copertura del canone di locazione secondo i criteri determinati dalla regolamentazione regionale in materia.

Il Comune potrà altresì prevedere interventi di assistenza abitativa nella forma dell'housing sociale addivenendo ad un accordo con altri comuni o enti (Parrocchie, Associazioni, ...) finalizzati alla stipula di contratti di locazione transitoria a favore di un persona/nucleo familiari in condizione di estrema urgenza. Il Comune promotore si renderà garante nei confronti dell'ente locatore rispetto al pagamento del canone, delle eventuali spese, del rilascio dell'immobile locato alla scadenza, oltre che al progetto sociale che preveda espressamente l'accompagnamento alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa e, nel limite del possibile, definitiva. Il progetto sociale dovrà disporre un monitoraggio costante e incalzante rispetto alla ricerca attiva di soluzioni successive all'emergenza. Per la stesura di tale progetto verrà attivata la collaborazione dell'Agenzia Servizi

Abitativi, al momento costituita a livello di ambito che offrirà supporto tecnico e professionale per la stesura del contratto di locazione e per la costruzione del progetto sociale, mettendo a disposizione le risorse conoscitive sulle opportunità abitative presenti sul territorio e ogni eventuale ed ulteriore intervento eventualmente previsto a sostegno del bisogno abitativo.

Articolo 29 – Destinatari

Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune di Suello che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, accertata dal Servizio sociale.

Sono esclusi dagli interventi di cui alla lett. c) dell'art. 30 coloro i quali occupino senza titolo ovvero siano stati destinatari di provvedimento di rilascio, adottato dal Comune o dall'Aler, alloggi ed immobili di proprietà pubblica negli ultimi cinque anni.

Possono accedere agli interventi di emergenza abitativa, i cittadini che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- sfratto immediatamente esecutivo;
- ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico – abitativa accertata;
- altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio purché non rientrante nella fattispecie di cui al secondo comma del presente articolo;
- disagio abitativo attestato dal servizio sociale, per accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza.
-

Articolo 30 - Modalità di accesso

Le persone ed i nuclei familiari che vengono a trovarsi in una delle situazioni di emergenza/urgenza abitativa possono presentare istanza di intervento secondo le modalità previste dal presente regolamento.

La valutazione, la decisione e l'eventuale compartecipazione economica in merito all'attivazione degli interventi segue la procedura prevista dal presente regolamento alla parte quinta.

Articolo 31 - Assistenza alloggiativa con supporto socio – educativo

I beneficiari degli interventi di assistenza abitativa stipulano con il locatore (soggetto privato o Comune) un apposito contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria nelle forme e con i contenuti stabiliti dall'art.5, comma 1, Legge 9 dicembre 1998, n. 431 nel quale il Comune - Ufficio Servizi Sociali svolge una funzione di garanzia a seguito di preventiva sottoscrizione da parte della persona/famiglia di specifico 'piano di intervento sociale'.

In particolare, il Comune si impegna a sostenere il pagamento degli eventuali canoni di locazione non corrisposti e a svolgere una funzione di garanzia nei confronti del locatore per il rispetto del contratto da parte del conduttore.

Inoltre il Comune si impegna – all'interno del 'piano di intervento sociale' ad assistere il cittadino nella presentazione della domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 32 - Possibilità di subentro nella assegnazione temporanea

Per gli interventi di assistenza alloggiativa di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30, in caso di decesso o di abbandono del nucleo familiare da parte del sottoscrittore del contratto di assistenza socio-abitativa, il servizio sociale procederà ad una nuova valutazione della situazione per verificare la fattibilità del subentro.

PARTE SESTA

INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA RESIDENZIALITA' DEGLI ADULTI, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI

Articolo 33 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento di interventi economici da parte del Comune di Suello a persone con disabilità e/o anziane inserite in servizi residenziali.

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone adulte e anziane con un livello di compromissione tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 34 - Campo di intervento

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane ed in via eccezionale gli adulti in difficoltà che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale sanitaria-assistenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare, prevede, quale ultima risposta possibile e in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente, anche attraverso le informazioni rilasciate dai medici che hanno in carico la persona, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni.

Articolo 35 - Caratteristiche dell'intervento

L'intervento del Comune, qualora venga chiesta l'integrazione della retta, si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) informare i richiedenti sulle modalità di accesso alle strutture residenziali. Fermo restando il principio di libertà di scelta, l'individuazione della struttura residenziale verrà operata con l'intervento dell'Assistente Sociale comunale, tenendo conto del bisogno socio-sanitario, dando priorità ai posti accreditati/convenzionati con la Regione Lombardia e di minore impatto economico, tenuto conto possibilmente di una distanza dal comune di provenienza che consenta il mantenimento dei legami sociali;
- b) contribuire, con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di farvi fronte autonomamente, alla copertura della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013, nel rispetto di quanto previsto nel Progetto sociale della persona assistita;
- c) supportare, se necessario, i richiedenti ad attivare la procedura prevista per la nomina dell'Amministratore di Sostegno;
- d) attivare, in caso di decesso e in assenza di eredi, la richiesta di nomina del Curatore di Eredità Giacente con le modalità definite con successivo atto di Giunta Comunale/Responsabile del Servizio.

Articolo 36 - Il contratto per l'inserimento residenziale

Fermo restando l'intervento del Servizio sociale per dare informazioni sulle risorse esistenti e sostenere la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile, il vero e proprio contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno (in nome e per conto dell'interessato) e la struttura stessa.

Articolo 37 - Contribuzione comunale

È previsto un parziale intervento economico comunale a copertura della retta per l'inserimento o permanenza in struttura, quando la capacità economica della persona non sia in grado di fare fronte interamente alla retta. L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento in struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 328/2000. L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta anche nei confronti delle persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni che hanno garantito fino a quel momento la copertura totale della stessa. Le modalità di erogazione del contributo sono declinate nel protocollo operativo per l'accesso alle RSA/Strutture per Disabili che dovrà essere firmato per accettazione dal beneficiario o dal suo delegato.

Articolo 38 - Valutazione della capacità economica della persona

La valutazione sulla capacità economica del beneficiario non può prescindere dall'analisi della sua situazione familiare (viva solo, conviva con familiari) e dalla sua partecipazione al mantenimento della famiglia convivente. Il beneficiario partecipa con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, incluse le entrate per pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento etc., al costo della retta. Qualora conviva con familiari (si considerano i soli parenti e affini tenuti agli alimenti) senza reddito o con reddito inadeguato, gli stessi potranno accedere agli interventi economici previsti dal presente regolamento. Il beneficiario è tenuto altresì a dichiarare la sua situazione patrimoniale relativa ai 3 anni precedenti la richiesta di ricovero con contribuzione comunale, per consentire la verifica su eventuali donazioni o altro, effettuate precedentemente dall'utente e che lo abbiano conseguentemente ridotto in uno stato di bisogno. Verranno attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal vigente Regolamento per i Controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione e di Atti di Notorietà così come approvato in allegato al Regolamento Comunale quadro di recepimento della disciplina dell'ISEE e relative Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Articolo 39 - Accesso al contributo e quantificazione dello stesso

Il Comune di Suello assume quale **indice di bisogno il valore ISEE** per le prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo **inferiore o uguale a € 10.000,00**.

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta a carico dell'utente e la quota complessivamente sostenibile dall'utente, comprensiva di tredicesima e di rimborso IRPEF, dedotti fino a un massimo di € 62,00 mensili destinati a piccole autonome spese personali.

Articolo 40 - Aggiornamento annuale

L'intervento comunale ai fini dell'integrazione della retta ha la validità dell'anno solare di presentazione della domanda.

Alla scadenza dell'anno, l'Assistente Sociale comunale verifica il permanere delle condizioni - personali, familiari ed economiche - che hanno dato luogo all'intervento di integrazione da parte del Comune, acquisendo tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Nella rivalutazione della situazione economica, il Comune dovrà ricalcolare l'ISEE ai sensi dell'Art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013.

I familiari o l'Amministratore di Sostegno del beneficiario sono obbligati a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica suddetta.

Le situazioni che già usufruiscono di contributo comunale saranno oggetto del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sua approvazione.

Articolo 41 - Intervento comunale prioritario

In considerazione della disponibilità finanziaria annualmente destinata all'intervento economico a sostegno della residenzialità di disabili ed anziani, l'Amministrazione Comunale garantisce l'intervento secondo le seguenti priorità:

- a) persone sole (senza nessun familiare esistente);
- b) persone con rete familiare esistente, ma fragile, la cui fragilità è accertata a seguito di istruttoria Servizio Sociale;

L'intervento di cui trattasi viene operato stilando, in caso di necessità, una graduatoria sulla base dei "Criteri di valutazione bisogno sociale" definiti nella Tabella di cui all'allegato "A".

Art. 42 - Recupero intervento comunale

Quando gli interventi assistenziali e pensionistici dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, reversibilità ecc..) a favore dell'utente vengano rideterminati e liquidati in data successiva alla concessione del contributo comunale a parziale copertura della spesa di ricovero (e quindi non sono stati considerati nella valutazione della complessiva capacità economica dell'utente a coprire la retta di ricovero/collocamento), tali maggiori entrate concorreranno a pagare la retta dell'utente.

In tal caso il Comune di Suello valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Suello, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

L'utente (o suo legale rappresentante) viene preventivamente informato di tali obblighi.

Art. 43 - Contributo in deroga

Nei casi di urgenza socio sanitaria, o nel caso in cui l'ISEE sia superiore ai limiti previsti negli articoli precedenti, il Comune potrà valutare previa valutazione collegiale dell'Assistente Sociale, Responsabile del Settore e altro funzionario dell'Ente o Segretario Comunale, potrà essere assegnato l'intervento economico di partecipazione contributiva da parte del Comune in deroga ai requisiti regolamentari.

Nel caso in cui il richiedente sia in possesso di beni immobili, la deroga potrà essere esercitata solo ed esclusivamente se si procederà alla stipula di un contratto privatistico con terzo che si impegna, al decesso del beneficiario, a riversare al Comune la quota di contributo concessa in deroga al presente Regolamento.

In questo caso il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte nel momento in cui l'immobile, per qualsiasi motivo, si renda disponibile.

Art. 44 - Interventi urgenti

Nei casi in cui il Servizio Sociale, con motivata relazione, evidenzia dettagliatamente le circostanze eccezionali e urgenti che richiedono l'immediato ricovero anche prima che si sia attuata tutta l'istruttoria amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti per un intervento comunale ad integrazione del costo della retta, si provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale, fermo restando che il Servizio

Sociale curerà che prontamente venga consentita la definizione dell'istruttoria (anche attraverso il coinvolgimento dei familiari), fatto salvo il recupero successivo di quanto anticipato dal Comune e che risulti non dovuto a seguito della definizione dell'intero iter per la valutazione della contribuzione comunale.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile a domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.

Nella medesima ipotesi, qualora la persona stessa non accetti il collocamento residenziale, il Servizio Sociale pone in essere tutto quanto necessario per attivare gli strumenti che consentano la tutela della persona in situazione di bisogno o difficoltà di provvedervi da sé (misure di protezione).

PARTE SETTIMA

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI, DISABILI E FRAGILI

Articolo 45 - Finalità dei Servizi di Assistenza domiciliare e prossimità

Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali in forte sinergia con le disposizioni contenute nella programmazione sociale del Piano di Zona dell'Ambito distrettuale e del Distretto.

Nella definizione di servizi di assistenza domiciliare e di prossimità sociale vengono ricompresi tutti gli interventi realizzati dal Comune a valenza socio-assistenziale-educativa finalizzati a consentire la permanenza nel normale ambiente di vita di anziani, disabili, adulti e soggetti fragili in momenti di particolare difficoltà al fine di favorire l'acquisizione, il recupero o il mantenimento di autonomie personali e relazionali. I servizi domiciliari e di prossimità sociali devono configurarsi come un'organizzazione territoriale di servizi con caratteristiche di flessibilità e adattabilità tali da poter far fronte alla continua evoluzione dei bisogni che, nel contesto della società moderna, si presentano come difficilmente standardizzati, multiproblematici.

Gli interventi di prossimità possono essere anche a valenza non individuale, ossia destinati alla collettività con una connotazione di tipo preventivo e di contrasto all'isolamento sociale come fattore di rischio per gli anziani e le persone fragili. Fra questi interventi si annoverano ad esempio la custodia sociale, lo Spazio di Informazione, Prevenzione e Salute, la ginnastica dolce.

Il servizio di assistenza domiciliare e di prossimità si può realizzare attraverso diverse tipologie di prestazioni di natura socio-assistenziale/educativo erogate tramite svariate figure professionali qualificate.

All'interno dei criteri generali previsti dal presente regolamento l'organizzazione dei servizi può essere dettagliata attraverso l'adozione di protocolli operativi specifici.

Qualora il Servizio sociale del Comune non sia in grado, per ragioni contingenti legate all'indisponibilità di adeguate risorse economiche in bilancio, di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa secondo i seguenti criteri:

- a) assenza di rete familiare e amicale;
- b) famiglie mono-genitoriali;
- c) situazione di effettiva precarietà economica;
- d) famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- e) famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Gli indicatori di priorità di cui al precedente elenco saranno specificati ed eventualmente integrati da altri indicatori

nelle parti relative ai singoli servizi descritti nel presente regolamento.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

L'intervento potrà essere comunque attivato, in deroga alla graduatoria, nei casi di situazioni ritenute indifferibili ed urgenti, con provvedimento motivato.

Articolo 46 - Servizio di Assistenza domiciliare anziani, disabili e/o persone in situazione di fragilità

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere di anziani, disabili, adulti e soggetti fragili nel proprio ambito familiare e sociale, per preservare la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

Il servizio di assistenza domiciliare si può realizzare a seconda del bisogno e del progetto sociale tramite diverse figure professionali qualificate (ad esempio colf, custode sociale, A.S.A., OS.S., educatore professionale, ...) . Le modalità, le tipologie di prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti all'interno del progetto sociale stesso.

Fermo restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la compartecipazione dell'utente al costo del servizio è definita secondo quanto previsto dal presente regolamento utilizzando il metodo della progressione lineare.

Relativamente al servizio di Assistenza domiciliare il costo del servizio si considera "ad accesso".

Con il termine accesso si intende l'intervento prestato al domicilio della persona in carico indipendentemente dal numero di operatori presenti contemporaneamente, dalla tipologia di prestazione effettuata e dal tempo impiegato per realizzarla.

Fra gli interventi di prossimità il Comune gestisce anche la "custodia sociale" che si configura come sostegno e presidio rispetto a situazioni di persone in condizioni di maggior fragilità e/o povertà, come forma di monitoraggio diffuso sulla condizione generale di benessere delle persone. Proprio per tale caratteristica la custodia non è soggetta a compartecipazione da parte dell'utenza se non nel momento in cui, all'interno del progetto e nel contratto sociale con l'utente in carico, venga prevista prestazione specifica da parte del custode.

Articolo 47 - Servizio pasti al domicilio

Il Servizio di erogazione pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino residente autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare.

Sono destinatari del servizio i cittadini che presentano una condizione di fragilità, residenti nel Comune o temporaneamente domiciliati, che hanno necessità di soddisfacimento del pasto giornaliero e che non hanno alcun supporto per la sua preparazione.

È prevista una compartecipazione al costo da parte del Comune per i cittadini con un ISEE uguale o inferiore a € 6.500,00 previa valutazione socio economica all'interno di un progetto/contratto sociale condiviso.

Articolo 48 - Servizio di teleassistenza

Il Servizio di teleassistenza è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Il Servizio di teleassistenza ha lo scopo di:

- tutelare la salute degli utenti;
- essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;

- permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

Possono accedere al Servizio di teleassistenza gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

- anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- anziani che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- adulti disabili o affetti da particolari patologie.

Il Servizio di teleassistenza prevede compartecipazione da parte dell'utente, secondo il metodo della progressione Lineare, oppure a totale carico del cittadino.

Articolo 49 – Trasporto sociale

Il comune può gestire, compatibilmente con le capacità organizzative dell'Ente e delle disponibilità del bilancio, il trasporto sociale per le persone sole in stato di bisogno e privi di mezzi propri o familiari e /o risorse.

Per questo servizio è prevista una compartecipazione al costo, proporzionale alla spesa, in base al chilometraggio effettuato dal domicilio alla destinazione in caso di esternalizzazione del servizio, mentre sarà gratuito in caso di utilizzo del mezzo di proprietà comunale con l'ausilio dei volontari.

Qualora il Comune non sia nella possibilità di garantire il servizio trasporto, potrà prevedere l'erogazione di un contributo economico (anche nella forma di carte benzina) proporzionato al chilometraggio, previa valutazione socio economica da esperire secondo le modalità previste per gli interventi di natura economica all'interno di un progetto/contratto sociale condiviso.

Articolo 50 - Trasporto per persone disabili a scuole, centri riabilitativi in obbligo scolastico.

Il Comune organizza in proprio, o tramite altri soggetti, servizi di trasporto extraurbano verso scuole, centri riabilitativi, centri di formazione professionale per studenti disabili fino all'assolvimento dell'obbligo istruzione – formazione, che non sono in grado di utilizzare i mezzi pubblici o per i quali tale autonomia non sia prevista dal progetto individuale.

Il servizio di trasporto non è soggetto alla compartecipazione al costo per gli alunni disabili fino all'obbligo formativo (18 anni).

Qualora il Comune non sia nella possibilità assoluta di garantire il servizio trasporto anche per indisponibilità di risorse finanziarie, lo stesso erogherà alla famiglia dell'alunno disabile un contributo proporzionale al chilometraggio effettuato dal domicilio alla sede della struttura, riscontrato in base alle presenze effettive all'interno di un progetto/contratto sociale condiviso.

Articolo 51 - Trasporto per persone disabili a centri diurni disabili

Il Comune organizza, se possibile ed economicamente sostenibile da parte del bilancio comunale, in proprio o tramite altri soggetti, il servizio di trasporto per utenti disabili che si recano presso centri diurni, cooperative, oltre l'obbligo scolastico.

Per questo servizio è prevista una compartecipazione al costo, proporzionale al chilometraggio effettuato dal domicilio alla sede della struttura, riscontrato in base alle presenze effettive in caso di esternalizzazione del servizio, mentre sarà gratuito in caso di utilizzo del mezzo di proprietà comunale con l'ausilio dei volontari.

Qualora il Comune non sia nella possibilità di garantire il servizio trasporto, potrà prevedere l'erogazione di un contributo economico (anche nella forma di carte benzina) proporzionato al chilometraggio, previa valutazione socio economica all'interno di un progetto/contratto sociale condiviso.

Il Comune definisce la compartecipazione per fascia chilometrica, utilizzando il metodo della progressione lineare.

PARTE OTTAVA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 – Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile ed ogni altra disposizione regolamentare in precedenza emanata e volta a regolare il medesimo ambito (regolamento servizio pasti, regolamento servizio trasporti, regolamento contributi economici).

Articolo 53 – Pubblicità

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

È fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 54 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

ALLEGATO A - CRITERI DI VALUTAZIONE BISOGNO SOCIALE

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIALE AI FINI DELLA GRADUATORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN UNITÀ D'OFFERTA RESIDENZIALI (ANZIANI E DISABILI).

All'inizio del nuovo anno di bilancio viene data priorità al mantenimento in essere degli interventi già in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le nuove richieste di contributo vengono distinte per tipologia secondo l'applicazione dei seguenti criteri:

- soggetti soli;
- soggetti con rete familiare esistente, ma fragile, su valutazione del Servizio sociale. (la fragilità è valutata in considerazione dell'esistenza di certificazione di invalidità e/o dell'esistenza di dichiarazioni di presa in carico da parte di servizi territoriali specialistici, per i vari ordini di rilevante disagio sociale, quali serd/cps/carcere, ecc.);
- soggetti con rete familiare abile.

Con riferimento alla rete sociale (non utilizzabile a fini ISEE) si prendono in considerazione per tutte le categorie: il coniuge, parenti in linea retta fino al 2° grado (genitori, nonni, figli, nipoti (figli di figli), parenti in linea collaterale fino al 2° grado (fratelli, sorelle) ed affini (suoceri, nuore/generi cognati).

Pertanto saranno considerati SOLI gli anziani/disabili senza rete di cui alla definizione precedente. Così come per la definizione della fragilità o meno della rete familiare si considereranno questi parenti e affini.

A fronte della relazione del Servizio sociale in cui sono dettagliate le condizioni dell'utente e della sua eventuale rete di riferimento, viene assegnato un punteggio sulla base dei criteri sotto riportati:

| CRITERI | PUNTI |
|--|-------|
| Soggetto senza famigliari di rete | 10 |
| Soggetto con coniuge, genitori e figli* | 0 |
| Soggetto con fratelli, nonni | 6 |
| Presenza di altro componente invalido o in carico a servizi territoriali specialistici (DSM, SERD, UEPE) | 10 |
| TOTALE RETE | |
| Invalido al 100% con accompagnamento | 10 |
| Invalido al 100% | 8 |
| Invalido dal 67 al 99% | 6 |
| TOTALE INVALIDITA' | |
| Alloggio con barriere architettoniche esterne | 5 |
| Alloggio con barriere architettoniche interne | 10 |
| Alloggio Inadeguato: mancante di riscaldamento, servizi igienici | 10 |

| | |
|---|----|
| interni | |
| Alloggio Parzialmente adeguato: mancante di uno solo dei requisiti di cui all'alloggio inadeguato | 5 |
| TOTALE SITUAZIONE ABITATIVA | |
| Carico assistenziale necessario: 24 ore giornaliere | 10 |
| Carico assistenziale necessario: continuata di giorno | 5 |
| Carico assistenziale necessario: assistenza diurna non continuata | 2 |
| TOTALE CARICO ASSISTENZIALE | |
| ISEE: da € 0 a € 3.000,00 | 10 |
| ISEE: da € 3.001,00 a € 6.500,00 | 6 |
| ISEE: da € 6.501,00 a € 10.000,00 | 2 |
| TOTALE SITUAZIONE REDDITUALE | |
| Urgenza per impossibilità a permanere al domicilio | 5 |
| TOTALE URGENZA | |
| TOTALE COMPLESSIVO | |

* ad esclusione dei casi di assenza di rapporti economici ed affettivi documentati

Il totale complessivo definisce la posizione nella graduatoria finale.

ALLEGATO B – PROTOCOLLO OPERATIVO PER ACCESSO RSA – RSD

| | |
|----------------------------------|---|
| DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO | Deve essere presentata dal richiedente il ricovero, da un familiare o dall'Amministratore di sostegno |
| | Se la domanda viene presentata dal richiedente il ricovero deve essere indicato un terzo delegato a tenere i rapporti con l'Amministrazione comunale e con gli altri eventuali parenti (vedi art. 66) |
| | L'utenza è tenuta altresì a dichiarare la propria situazione patrimoniale almeno risalente ai 3 anni prima del momento della richiesta di ricovero con contribuzione comunale, per consentire la verifica su eventuali donazioni o altro, effettuate precedentemente dall'utente e che lo abbiano conseguente-mente ridotto in uno stato di bisogno. |
| ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA | Dopo aver fatto gli opportuni accertamenti viene definito il contributo mensile del Comune; il contributo viene calcolato tenendo conto: - della retta giornaliera - della pensione mensile del ricoverato dedotti € 62,00 per spese fisse L'importo del contributo è presunto e verrà conguagliato con l'erogazione di dicembre, dopo eventuali recuperi modello 730, 13 [^] e 14 [^] . |
| EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO | Il contributo verrà erogato mensilmente sul conto corrente del ricoverato o parente con delega sul conto corrente o dell'Amministratore di Sostegno. Nessuna fattura dovrà essere intestata al Comune |
| CONGUAGLIO | Entro i primi dieci giorni del mese di dicembre dovrà essere inviato al Comune il prospetto del conto corrente riportante i movimenti da 01/01 a 02/12. L'ufficio procederà a dedurre dal costo complessivo del ricovero (calcolato moltiplicando la retta giornaliera per il numero di giorni di ricovero) - la pensione incassata dal ricoverato nell'anno di riferimento (compreso arretrati, tredicesima, quattordicesima, rimborso IRPEF e comunque qualunque somma ricevuta nell'anno a qualunque titolo) dedotto gli € 62,00 mensili per le spese fisse - i contributi sino al momento erogati Nel caso fossero stati erogati contributi in misura maggiore a quelli necessari si sospenderà l'erogazione degli stessi sino al rientro della somma |
| ANNI SUCCESSIVI | Entro il mese di febbraio il ricoverato, il suo delegato o l'Amministratore di sostegno si impegnano a comunicare la retta applicata dalla RSA per il nuovo anno, l'indicatore ISEE nonché tutte le notizie patrimoniali intervenute nel corso dell'anno precedente |
| OBBLIGHI DEL RICOVERATO | Il ricoverato, il suo delegato o l'Amministratore di sostegno si impegnano: - a presentare tutti i documenti che sono richiesti nel presente protocollo e comunque tutti quelli che l'Amministrazione dovesse richiedere per valutare il contributo da erogare - a comunicare ogni variazione reddituale/patrimoniale del ricoverato - a predisporre annualmente la dichiarazione dei redditi e il modello RED al fine di recuperare il 19% sulla parte sanitaria di ricovero e al fine di ottenere la liquidazione della quattordicesima. |
| DECESSO | Se del caso, al momento del decesso dovrà essere nominato un curatore di eredità |

| | |
|---------------------|--|
| | <p>giacente che procederà ad incassare le quote spettanti al deceduto ma al momento del decesso non ancora incassate. Di questo dovrà darne comunicazione all'Amministrazione comunale che procederà all'incasso a detrazione dei contributi sino al momento erogati.</p> |
| <p>SALVAGUARDIA</p> | <p>Nei casi di urgenza socio sanitaria o nel caso in cui l'Isee sia superiore ai limiti indicati negli articoli precedenti, il richiedente in possesso di beni immobili potrà ottenere la partecipazione contributiva da parte del Comune, solo ed esclusivamente se procede alla stipula di un contratto privatistico con terzo che si impegna, al decesso del beneficiario, a riversare al Comune la quota di contributo concessa in deroga al presente Regolamento.</p> <p>In questo caso il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte nel momento in cui l'immobile, per qualsiasi motivo, si renda disponibile.</p> <p>Nei casi in cui il Servizio sociale, con motivata relazione, evidenzi dettagliatamente le circostanze eccezionali e urgenti che richiedono l'immediato ricovero anche prima che si sia attuata tutta l'istruttoria amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti per un intervento comunale ad integrazione del costo della retta, si provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale, fermo restando che il Servizio sociale curerà che prontamente venga consentita la definizione dell'istruttoria (anche attraverso il coinvolgimento dei familiari), fatto salvo il recupero successivo di quanto anticipato dal Comune e che risulti non dovuto a seguito della definizione dell'intero iter per la valutazione della contribuzione comunale.</p> <p>L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile a domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.</p> |